



## *Ministero della Salute*

### **DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE UFFICIO 3**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. recante “Attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” che istituisce, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, formato attraverso una selezione per titoli da un’apposita Commissione nominata con decreto del Ministro;

VISTO in particolare l’articolo 1, del citato decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m., che dispone che l’elenco nazionale è aggiornato con cadenza biennale ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute “secondo l’ordine alfabetico dei candidati senza l’indicazione del punteggio conseguito nella selezione”;

VISTO altresì l’articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60 che, introducendo il comma 2 bis al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e s.m., ha previsto l’istituzione nell’elenco nazionale di un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTO l’articolo 10-quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha introdotto all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., i commi 7-quater e 7-quinquies, che prevedono rispettivamente: “7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a) [...]” e “7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti [...]”.

VISTO l’articolo 4 bis, comma 1 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con legge 3 dicembre 2021, n. 205 che ha disposto che “In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l’accesso all’elenco nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni

*di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.”;*

CONSIDERATO che in data 12 febbraio 2018 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute dell’Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, formato all’esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 3 ottobre 2017, n. 75;

CONSIDERATO che in data 1 aprile 2020 si è proceduto alla pubblicazione dell’aggiornamento biennale dell’Elenco di cui sopra, all’esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 26 novembre 2019, n. 93, successivamente integrato in data 30 marzo 2021, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, e s.m., che ha previsto che *“In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”;*

VISTO il decreto del Ministro della salute del 28 gennaio 2022 e s.m., con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO che la citata Commissione si è insediata in data 21 febbraio 2022;

VISTO l’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN dell’11 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 29 marzo 2022, n. 25;

CONSIDERATO che, in data 16 dicembre 2022, si è proceduto alla pubblicazione dell’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, trasmesso dalla Commissione in seguito alla conclusione della procedura selettiva, come da verbale del 5 dicembre 2022;

CONSIDERATO che in esito alla predetta procedura selettiva il dott. Massimo Esposito ha conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art.1, comma 7quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’articolo 4, comma 5 dell’Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 29 marzo 2022, n. 25;

VISTA la Sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite, n. 10089 del 2020, pubblicata in data 28 maggio 2020 e notificata dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 3 giugno 2020, con la quale la Corte stessa ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella procedura volta alla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTA l'Ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro del 18 febbraio 2023 sul ricorso N.R.G. 3489/2023 proposto dal dott. Massimo Esposito contro il Ministero della Salute che accoglie il ricorso stesso e per l'effetto dichiara *“illegittima l'esclusione del Diploma di specializzazione posseduto dal ricorrente dall'assegnazione di punti 20 e condanna parte resistente ad effettuare la correzione del punteggio finale, conseguito a seguito di partecipazione all'Avviso di selezione indetto in data 29.3.2022, tenendo conto anche di tale punteggio”*;

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta Ordinanza, questo Ministero ha provveduto alla correzione del punteggio finale del ricorrente che, per l'effetto, ha conseguito l'idoneità alla selezione senza limitazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute e, in esecuzione della citata Ordinanza, inserire nello stesso il dott. Massimo Esposito quale soggetto idoneo senza limitazioni;

#### DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:
  - a) di prendere atto dell'Ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro del 18 febbraio 2023 sul ricorso N.R.G. 3489/2023 proposto dal dott. Massimo Esposito contro il Ministero della Salute che ha accolto il ricorso stesso, dichiarando *“illegittima l'esclusione del Diploma di specializzazione posseduto dal ricorrente dall'assegnazione di punti 20 e condanna parte resistente ad effettuare la correzione del punteggio finale, conseguito a seguito di partecipazione all'Avviso di selezione indetto in data 29.3.2022, tenendo conto anche di tale punteggio”*;
  - b) di prendere atto che, in esecuzione della predetta Ordinanza, il dott. Massimo Esposito ha conseguito l'idoneità alla selezione senza limitazioni;
  - c) di trasmettere ai competenti uffici, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero della salute, il predetto elenco dei candidati idonei, riportato in allegato, secondo l'ordine alfabetico, senza l'indicazione del punteggio conseguito dai candidati stessi.

Il presente provvedimento non comporta di per sé acquiescenza da parte dell'Amministrazione, né fa venir meno l'interesse del Ministero della salute ad agire avverso l'ordinanza emessa sul ricorso promosso dal dott. Massimo Esposito.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Ordinario, nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Rossana Ugenti)